



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1993	di data 09/09/2026

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE. PRESA D'ATTO RINUNCIA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DOMANDA 2026.

LA DIRIGENTE

premesso che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni dirigenziali 27.05.2026 n. 1230 e 28.07.2026 n. 1672 con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2026, ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P. 15/2005;

atteso che ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75-Leg (Regolamento d'esecuzione della L.P. 15/2005), il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 15.07.2024 n. 195 come rettificata

dalla deliberazione della Giunta comunale 29.07.2024 n. 220 , con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011, e che in tema di verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo è stato previsto che successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione che riguarderà i primi due mesi di concessione, nel caso di specie i mesi di agosto e settembre 2026. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento del contributo viene sospeso;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, ha rinunciato con nota di data 04.09.2026 prot. n. 333310 al contributo integrativo al canone di locazione domanda 2026, dal mese di settembre 2026;

ritenuto di prendere atto della rinuncia del soggetto di cui all'Allegato 1 e di dichiarare per lo stesso la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2026, con effetto dal mese di settembre 2026;

dato atto che con la liquidazione della mensilità relativa al mese di agosto 2026 terminerà l'erogazione del contributo integrativo al canone di locazione domanda 2026 a favore del soggetto di cui all'Allegato 1;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n.102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 85/2025 del 01.08.2025 prot. n. 287860, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto della rinuncia al contributo integrativo al canone di locazione, domanda 2026, da parte del soggetto indicato nell'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda anno 2026, del soggetto indicato nell'Allegato 1 con effetto dal mese di settembre 2026;
3. di dare atto che con la liquidazione della mensilità relativa al mese di agosto 2026 terminerà l'erogazione del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005 domanda 2026 a favore del soggetto di cui all'Allegato 1;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

La Dirigente
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).